



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI

Prot. n. 671

Provvedimento di sospensione della decisione n 659, del 6 Dicembre 2010, adottata ai sensi dell'art. 59, della legge n. 99 del 23 luglio 2009, riguardante il servizio di trasporto ferroviario di passeggeri da parte delle imprese ferroviarie Deutsche Bahn AG, OBB Austrian Rail e Le Nord sulla linea del Brennero .

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria” e, in particolare, l’articolo 37 che prevede l’Organismo di Regolazione di cui all’articolo 30 della citata Direttiva 2001/14/CE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.184, recante “Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” che all’art. 16, comma 4 ha istituito l’«Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari »;

VISTO il D.P.R. 13 dicembre 2008, n. 211, recante “Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lett. c) che individua la struttura ed i compiti dell’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari;

VISTO l’art. 24 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come integrato dal commal-bis del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria”;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ed in particolare l’art. 59 che detta disposizioni in materia di limitazioni ai servizi passeggeri in ambito nazionale ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 203/1/URSF del 6 maggio 2010, che prevede i criteri per valutare se la finalità principale del servizio di trasporto internazionale passeggeri richiesto è il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in stati membri diversi e per stabilire se l’equilibrio

economico di un contratto di servizio pubblico esistente è compromesso da un nuovo servizio di trasporto passeggeri nazionale o internazionale;

CONSIDERATO che la Direttiva 2007/58/CE ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni ferroviarie situate sul territorio italiano, a condizione che la finalità principale del servizio sia il trasporto internazionale di passeggeri;

VISTO il Considerando 8) della Direttiva 2007/58/CE secondo il quale : *“l’introduzione di un accesso aperto a questi nuovi servizi internazionali, con fermate intermedie, non dovrebbe essere usato per determinare l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri, bensì servire semplicemente le fermate ausiliarie al percorso internazionale”*;

VISTA la nota del 30/06/2010, con cui lo Studio Legale Prof. Avv. Ernesto Stajano – in nome e per conto di Le Nord – ha evidenziato la necessità di trattare in modo congiunto le tracce richieste per i servizi di passeggeri internazionali e quelle richieste per le tracce dei servizi nazionali, trattandosi questi ultimi di soli 3 treni giornalieri, effettuati prevalentemente per completamento dell’offerta internazionale, per necessità di organizzare la rotazione del materiale rotabile in maniera ottimizzata, per l’esercizio quotidiano e per la gestione delle attività di manutenzione;

VISTA la decisione n. 659 del 6 Dicembre 2010 dell’Ufficio Regolazione Servizi Ferroviari (URSF), adottata ai sensi dell’art. 59, della legge n. 99 del 23 luglio 2009, con la quale sono state disposte limitazioni al diritto di far salire e scendere passeggeri in ambito nazionale al servizio di trasporto ferroviario di passeggeri da parte delle imprese ferroviarie Deutsche Bahn AG, OBB Austrian Rail e Le Nord sulla linea del Brennero;

VISTA la nota Prot. N° V24 del 07 Dicembre 2010 con la quale Le Nord ha evidenziato i problemi derivanti dall’immediata applicazione della decisione n. 659 del 6 Dicembre 2010;

CONSIDERATO in particolare, che il servizio previsto dal cambio orario del 12 Dicembre 2010 rappresenta in prevalenza la continuazione del servizio in atto dal Dicembre 2009 e che inoltre la situazione risulta particolarmente critica a causa dei numerosi biglietti venduti per le festività natalizie e di inizio anno e che la rete di vendita internazionale ha già emesso biglietti ferroviari per tali treni per un periodo di almeno 3 mesi.

ADOTTA LA SEGUENTE:

DECISIONE

1. Si dispone la sospensione temporanea e parziale della decisione n. 659 del 6 Dicembre 2010 (di seguito “Decisione”):
 - al fine di evitare il verificarsi di gravi problemi commerciali;
 - per salvaguardare i passeggeri attualmente già in possesso di biglietti sulle tratte oggetto della “ Decisione”;
 - in considerazione dell’impossibilità di adottare azioni necessarie ad una modifica sostanziale del servizio da parte delle imprese ferroviarie Deutsche Bahn AG, OBB Austrian Rail e Le Nord sulla linea del Brennero, nei pochi giorni prima del cambio di orario;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

2. RFI - considerato che il servizio previsto dal cambio orario del 12 Dicembre 2010 rappresenta, in prevalenza, la continuazione da parte delle imprese ferroviarie Deutsche Bahn AG, OBB Austrian Rail e Le Nord sulla linea del Brennero del servizio in atto dal Dicembre 2009 e che l'unica sostanziale differenza è rappresentata dalla coppia dei treni Monaco – Verona – Venezia - nelle more, continuerà a concedere dette tracce fino alla nuova decisione dell'Ufficio Regolazione Servizi Ferroviari;
3. Resta fermo quanto previsto dalla “Decisione” relativamente alla traccia Monaco – Venezia;
4. L'applicazione della “Decisione” è sospesa per un termine di tre mesi a decorrere dal presente provvedimento;
5. Si ritiene necessario non effettuare, per il periodo superiore ai tre mesi dal presente provvedimento, la vendita di biglietti in modo difforme dalle limitazioni indicate nella “Decisione”.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Direttore
(Ing. Fabio Croccolo)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti